



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO

Prima Sezione Civile

Sezione Specializzata in materia di Impresa

Composto dai magistrati:

Dott.ssa Gabriella RATTI

PRESIDENTE

Dott. Edoardo DI CAPUA

GIUDICE REL.

Dott. Enrico ASTUNI

GIUDICE

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. **1227/2021** R.G.

promossa da:

Roberto, rappresentato e difeso dall'Avv. Mario CAMERANO e dall'Avv. Gaia BERTOLIN del Foro di Torino ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in via San Quintino n. 43, in forza di procura speciale allegata all'atto di citazione;

-PARTE ATTRICE-

contro:

Riccardo;

-PARTE CONVENUTA contumace-

contro:

Società Semplice, in persona degli amministratori e legali rappresentanti Massimo BONGIOVANNI e Rodolfo rappresentata e difesa dall'Avv. Chiara Alisa SERRA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, Via San Francesco da Paola n. 37, in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta;

-PARTE CONVENUTA-

contro:



TORINESE S.R.L., in persona dell'Amministratore Delegato e Legale Rappresentante dr. Roberto, rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo TABELLINI e dall'Avv. Monica VALINOTTI del Foro di Torino ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Torino Corso Stati Uniti n. 61, in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione per intervento volontario;

-INTERVENUTA-

avente per oggetto: **domanda di liquidazione della quota del debitore da parte del creditore particolare del socio, ai sensi dell'art. 2270, comma 2, c.c.**

CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE

Per l'attore dr. Roberto

* Nelle proprie "note scritte" depositate in data 15.10.2021 ed a verbale di udienza "figurata" in data 27.10.2021:

"In ottemperanza al decreto di fissazione udienza 20/09/2021, il signor Roberto precisa le proprie conclusioni richiamando quelle formulate in atto di citazione e chiedendo che la causa venga trattenuta a sentenza, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica."

* In atto di citazione:

"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, accertata l'esistenza dei presupposti di cui all'art. 2270, secondo comma, c.c., ordinarsi alla S.S. la liquidazione della quota societaria in capo al convenuto Riccardo nella misura dell'1 % del Patrimonio Netto della società quale risultante dalla Situazione patrimoniale sub doc. 14, con conseguente esclusione di diritto dalla compagine sociale di S.S. del socio Riccardo ai sensi dell'art. 2288 II comma c.c., e, conseguentemente, dichiarare tenute e condannare le parti convenute, in solido fra loro, al pagamento a favore dell'attore dell'importo capitale di € 11.129,85, di cui all'atto di precetto notificato il 21.10.2020 oltre interessi legali dalla domanda sino al saldo effettivo.

Con vittoria di spese di lite, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA."



Per la convenuta Società Semplice

* Nelle proprie “note scritte” depositate in data 19.10.2021 ed a verbale di udienza “figurata” in data 27.10.2021:

“ In ottemperanza a quanto indicato nel provvedimento del 20.09.2021, la convenuta s.s. deposita le presenti note difensive con le quali, richiamate le osservazioni e le argomentazioni tutte svolte nei precedenti atti anche in ordine al valore attribuito alla società, precisa le proprie conclusioni richiamando quelle della memoria 23.06.2021.”

* In memoria ex art. 183, comma 6, n. 1), c.p.c. del 23.06.2021:

*“Piaccia a questo Tribunale Ill.mo,
contrariis reiectis*

Nel merito:

-Tenuto conto della situazione patrimoniale della società semplice al momento dello scioglimento del rapporto, desumibile dalla documentazione già in atti, accertata l'incidenza dell'essere integralmente venuto meno a far tempo dal 1.07.2020 l'apporto che legittimava la partecipazione agli utili della società da parte del socio d'opera Riccardo dichiarare, anche equitativamente, l'ammontare del valore attribuibile a detta partecipazione e, conseguentemente, disporre in ordine alle domande avversarie.

-Spese come per legge”.

Per l'intervenuta**TORINESE S.R.L.**

* Nelle proprie “note scritte” depositate in data 15.10.2021 ed a verbale di udienza “figurata” in data 27.10.2021:

“Nell'ambito della trattazione scritta dell'udienza delli 27.10.2021, TORINESE S.R.L., come in epigrafe rappresentata e difesa, insiste per l'accoglimento delle conclusioni, che precisa come da comparsa di costituzione per intervento volontario ex art. 105 c.p.c. depositata in data 13.04.2021, da intendersi in questa sede integralmente richiamate.”

* In comparsa di costituzione per intervento volontario ex art. 105 c.p.c. depositata in data 13.04.2021:

“Piaccia a questo Tribunale Ill.mo

- Accertare e dichiarare il diritto di NCT alla liquidazione della quota di partecipazione di Riccardo nella società semplice e per l'effetto determinare il valore di quella medesima quota, dichiarando tenuta e condannando medesima a pagare ad essa concludente l'importo conseguente alla detta liquidazione, fino a concorrenza di euro 22.227,52 in linea capitale oltre



interessi (al tasso di cui al D. Lgs 231 / 2002 o in subordine al tasso di cui all'art. 1284 u.c. c.c.) e capitalizzazione semestrale degli interessi dal dì della domanda (art. 1283 c.c.).

- in ogni caso, con il favore delle spese, anche successive occorrente e generali, Iva e C.p.A.”

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Premessa.

1.1. Si premette che:

- ai sensi dell'art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la sentenza deve contenere *“la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”* (e non più anche *“la concisa esposizione dello svolgimento del processo”*);

- ai sensi dell'art. 118, 1° comma, disp. attuaz., c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la *“motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.”*

Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo saranno richiamati unicamente gli eventi rilevanti ai fini della decisione.

1.2. Con atto di citazione datato 08.01.2021 ritualmente notificato, il dr. Roberto ha convenuto in giudizio presso il Tribunale di Torino il sig. Riccardo e la società Società Semplice, in persona degli amministratori e legali rappresentanti Massimo BONGIOVANNI e Rodolfo chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.

1.3. In data 13.04.2021 si è costituita telematicamente la società TORINESE S.R.L., in persona dell'Amministratore Delegato e Legale Rappresentante dr. Roberto, intervenendo volontariamente e depositando comparsa di costituzione e chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.

1.4. In data 3.05.2021 si è costituita telematicamente la parte convenuta Società Semplice, in persona degli amministratori e legali rappresentanti Massimo BONGIOVANNI e Rodolfo depositando comparsa di costituzione e risposta, contestando le allegazioni e le domande di controparte e chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.



1.5. Nessuno si è costituito per il convenuto sig. Riccardo e all'udienza di prima comparizione ex art. 183 c.p.c. in data 5.05.2021 il Giudice Istruttore, verificata la rituale notificazione dell'atto di citazione, lo ha dichiarato contumace e, su richiesta delle parti costituite, ha concesso i termini perentori previsti dall'art. 183, 6° comma, c.p.c.

1.6. Con Ordinanza in data 29.09.2021 il Giudice Istruttore

- ha invitato le parti a precisare le conclusioni, ai sensi dell'art. 187, 1° comma, c.p.c., non avendo le parti stesse proposto istanze di prove da assumere ed essendo quindi la causa matura per la decisione;
- ha preso delle disposizioni emergenziali che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e, in particolare, dell'art. 221, comma 4, D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2020 n. 77, ai sensi del quale: *“4. Il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile.”*;
- ha fissato a tale fine udienza “figurata” in data 27.10.2021, con termine alle parti di 5 giorni per l'eventuale deposito di motivata istanza di trattazione orale ed assegnando alle parti termine sino al 20.10.2021 per il deposito telematico delle predette “note scritte”.

1.7. Le parti costituite hanno depositato le rispettive “note scritte” precisando le conclusioni così come in epigrafe.

1.8. All'udienza “figurata” in data 27.10.2021 il Giudice Istruttore ha quindi rimesso la causa al Collegio per la decisione, disponendo il deposito delle comparse conclusionali entro il termine perentorio di 60 giorni e delle memorie di replica entro il successivo termine perentorio di 20 giorni a norma dell'art. 190 c.p.c.



1.9. Decorsi i predetti termini perentori la causa è stata decisa dal Collegio riunito in Camera di Consiglio, così come previsto dagli artt. 275 e segg. c.p.c.

2. Sulla competenza della Sezione Specializzata in materia di impresa.

2.1. In via pregiudiziale, deve rilevarsi che la presente causa rientra nella competenza della Sezione Specializzata in materia di impresa.

2.2. Invero, l'art. 3 D.Lgs. n. 168/2003 (come modificato dal D.L. n. 1/2012, convertito in Legge n. 27/2012), sotto la rubrica "Competenza per materia delle sezioni specializzate", prevede testualmente quanto segue:

"1. Le sezioni specializzate sono competenti in materia di:

a) controversie di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni;

b) controversie in materia di diritto d'autore;

c) controversie di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

d) controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea.

2. Le sezioni specializzate sono altresì competenti, relativamente alle società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, e titolo VI, del codice civile, alle società di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, e di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, nonché alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite all'estero, ovvero alle società che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento, per le cause e i procedimenti:

a) relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati, le opposizioni di cui agli articoli 2445, terzo comma, 2482,



secondo comma, 2447-quater, secondo comma, 2487-ter, secondo comma, 2503, secondo comma, 2503-bis, primo comma, e 2506-ter del codice civile;

b) relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti;

c) in materia di patti parasociali, anche diversi da quelli regolati dall'articolo 2341-bis del codice civile;

d) aventi ad oggetto azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano;

e) relativi a rapporti di cui all'articolo 2359, primo comma, numero 3), all'articolo 2497-septies e all'articolo 2545-septies del codice civile;

f) relativi a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria dei quali sia parte una delle società di cui al presente comma, ovvero quando una delle stesse partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti siano stati affidati, ove comunque sussista la giurisdizione del giudice ordinario.

3. Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2.”.

2.3. Nel caso di specie, è ben vero che trattasi di causa avente ad oggetto la liquidazione della quota di una società semplice (ai sensi dell'art. 2270, comma 2, c.c.).

Peraltro, la Società Semplice detiene il 90% della società **TORINESE S.R.L.** (cfr. doc. 13 di parte attrice) e, dunque, rispetto alla stessa esercita “*direzione e coordinamento*”. L'art. 2497-sexies c.c., infatti, dispone che “*si presume salvo prova contraria che l'attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci o che comunque le controlla ai sensi dell'articolo 2359*”.

Ai sensi del richiamato art. 2359 c.c., poi, sono considerate società controllate:

“1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.



Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi."

3. Sul merito della presente causa.

3.1. Come si è detto, l'attore dr. Roberto ha promosso la presente causa chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle seguenti domande:

"accertata l'esistenza dei presupposti di cui all'art. 2270, secondo comma, c.c., ordinarsi alla S.S. la liquidazione della quota societaria in capo al convenuto Riccardo nella misura dell'1 % del Patrimonio Netto della società quale risultante dalla Situazione patrimoniale sub doc. 14, con conseguente esclusione di diritto dalla compagine sociale di S.S. del socio Riccardo ai sensi dell'art. 2288 II comma c.c., e, conseguentemente, dichiarare tenute e condannare le parti convenute, in solido fra loro, al pagamento a favore dell'attore dell'importo capitale di € 11.129,85, di cui all'atto di precetto notificato il 21.10.2020 oltre interessi legali dalla domanda sino al saldo effettivo."

A sua volta, come pure si detto, la società TORINESE S.R.L. è intervenuta volontariamente nella presente causa chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle seguenti domande: *"Accertare e dichiarare il diritto di NCT alla liquidazione della quota di partecipazione di Riccardo nella società semplice e per l'effetto determinare il valore di quella medesima quota, dichiarando tenuta e condannando medesima a pagare ad essa concludente l'importo conseguente alla detta liquidazione, fino a concorrenza di euro 22.227,52 in linea capitale oltre interessi (al tasso di cui al D. Lgs 231 / 2002 o in subordine al tasso di cui all'art. 1284 u.c. c.c.) e capitalizzazione semestrale degli interessi dal dì della domanda (art. 1283 c.c.)."*

Le suddette domande risultano fondate e meritevoli di accoglimento, secondo le precisazioni che seguono.



3.2. Invero, si deve innanzitutto osservare che risultano accertate le seguenti circostanze dedotte dall'attore dr. Roberto e/o dall'intervenuta TORINESE S.R.L.:

- Con Ordinanza datata 07/06/2019, dichiarata esecutiva in data 16/07/2019, il Tribunale di Torino, Sezione Specializzata in materia di impresa, all'esito del procedimento ex art. 2409 c.c. iscritto al n. 10015/2019 RG., promosso dal sig. Riccardo, in qualità di socio d'opera ed amministratore della

Società Semplice nei confronti degli organi amministrativi e di controllo della società TORINESE S.R.L., dichiarava inammissibili le domande proposte dal predetto, condannando personalmente il sig. Riccardo a rifondere le spese di lite in favore

delle parti resistenti Rodolfo, NARETTI OLIERE Maria, Roberto, COMES Angelo, TORINESE S.R.L. in persona del Curatore Speciale dr. ZICCARDI Marco, Società Semplice in persona del sig. BONGIOVANNI Massimo, liquidate per ciascuna delle parti in Euro 5.000,00 per onorari oltre rimborso spese generali, CPA come per legge ed IVA se indetraibile (cfr. doc. 1 di parte attrice e doc. 1 dell'intervenuta).

- Pertanto, l'attore dr. Roberto risulta creditore nei confronti del sig. Riccardo dell'importo di Euro 9.737,74 (cfr. docc. 2 e 5 di parte attrice).

- Inoltre, l'intervenuta società TORINESE S.R.L. risulta vantare un credito nei confronti del sig. Riccardo pari ad Euro 22.227,52, di cui:

- Euro 7.295,60 a titolo di spese liquidate in favore della TORINESE S.R.L. (cfr. docc. 1 e 2 dell'intervenuta);
- Euro 7.295,60 a titolo di spese liquidate in favore della sig.ra NARETTI OLIERE Maria, la quale in data 09/04/2021 cedeva il proprio credito alla TORINESE S.R.L. (cfr. docc. 1, 6, 8 dell'intervenuta);
- Euro 7.636,32 a titolo di spese liquidate in favore del sig. COMES Angelo, il quale in data 09/04/2021 cedeva il proprio credito alla TORINESE S.R.L. (cfr. docc. 1, 7, 8 dell'intervenuta).

- L'attuale attore dr. Roberto instaurava quindi nei confronti del debitore sig.

Riccardo i seguenti tentativi esecutivi rivelatisi infruttuosi:

- pignoramento mobiliare in data 13/09/2019, nel quale i beni pignorati risultavano già sottoposti a precedente pignoramento e, quindi, se ne ometteva l'iscrizione a ruolo in quanto antieconomica (cfr. docc. 3 ed 11 di parte attrice);
- pignoramento mobiliare in data 18/10/2019, dove l'Ufficiale Giudiziario, pur non riuscendo ad accedere nell'abitazione del debitore, indicava la presenza di autovettura nel cortile, scoprendo poi che tale l'autovettura risultava intestata al figlio del debitore (cfr. docc. 4 e 10 di parte



attrice);

- pignoramento presso il terzo datore di lavoro KARMA S.R.L. che, peraltro, rilasciava dichiarazione negativa comunicando di avere risolto il rapporto di lavoro e di avere già liquidato ogni spettanza a favore del sig. Riccardo in data antecedente alla notifica del pignoramento (cfr. doc. 6 di parte attrice).

- Anche altri creditori del sig. Riccardo agivano esecutivamente, maturando ulteriori crediti nei suoi confronti, ma senza successo, atteso che il predetto debitore non dispone di beni utilmente aggredibili, ad eccezione di alcuni beni mobili presso la sua abitazione del tutto insufficienti a soddisfare i suoi creditori (cfr. doc. 5 dell'intervenuta).

- Inoltre, risulta documentalmente provato che la proprietà del debitore sig. Riccardo sono ipotecate o pignorate (cfr. doc. 15 di parte attrice).

3.3. Risulta poi documentalmente provato che il convenuto sig. Riccardo è socio d'opera della Società Semplice, che detiene il 90% della società TORINESE S.R.L., con l'espressa previsione della ripartizione degli utili netti di esercizio fra i soci in ragione delle seguenti percentuali: "*SOCIETÀ IMMOBILIARE KIOTO a responsabilità limitata S.I.K.A.: 97% (novantasette per cento); signor Rodolfo 1% (uno per cento); signor Massimo BONGIOVANNI: 1% (uno per cento); signor Riccardo 1% (uno per cento)*", con la precisazione che "*nelle stesse proporzioni saranno sopportate le eventuali perdite*" (cfr. doc. 7 di parte attrice a pag. 3 e doc. 8 di parte attrice all'art. 9).

Inoltre, ai sensi dell'art. 5 degli stessi Patti Sociali, i signori "*Rodolfo Massimo BONGIOVANNI e Riccardo sono soci d'opera senza partecipazione al capitale sociale e sono tenuti ad apportare nella società esclusivamente la propria opera di amministrazione, per tutta la durata della loro partecipazione alla medesima*" (cfr. doc. 8 di parte attrice).

3.4. Ciò chiarito, si deve richiamare l'art. 2270, comma 2, c.c., ai sensi del quale, se "*gli altri beni del debitore sono insufficienti a soddisfare i suoi crediti, il creditore particolare del socio può inoltre chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota del suo debitore*" e la quota "*deve essere liquidata entro tre mesi dalla domanda, salvo che sia deliberato lo scioglimento della società.*"

Nel caso di specie, come si è detto, in precedenza, risultano documentalmente provati i plurimi tentativi esecutivi infruttuosi effettuati nei confronti del sig. Riccardo dall'attore dr.

Roberto e da altri creditori. I beni mobili presso la sua abitazione del tutto insufficienti a soddisfare i suoi creditori (cfr. doc. 5 dell'intervenuta). Inoltre, risulta documentalmente provato che la



proprietà del debitore sig. Riccardo sono ipotecate o pignorate (cfr. doc. 15 di parte attrice).

Pertanto, sussiste il presupposto richiesto dal citato art. 2270, comma 2, c.c. per l'esperimento della facoltà di richiesta di liquidazione della quota del debitore sig. Riccardo da parte dei creditori dr. Roberto e società TORINESE S.R.L., ossia l'insufficienza degli altri beni del debitore a soddisfare il credito dei creditori particolari del socio.

3.5. La convenuta Società Semplice ha eccepito:

- che, come emerge dall'esame del combinato disposto degli artt. 5 e 9 dei Patti Sociali della Società Semplice, ai signori Rodolfo, BONGIOVANNI Massimo e, per quanto qui di interesse, Riccardo, che pure non partecipano al capitale sociale di Società Semplice, viene riconosciuta una partecipazione agli utili nella misura dell' 1% ciascuno (art. 9); detta partecipazione agli utili discende dalla loro posizione di soci d'opera che, a norma dell'art. 5, li vede, corrispondentemente *"...tenuti ad apportare nella società esclusivamente la propria opera di amministrazione..."*;

- che, per effetto della revoca della facoltà di amministrare in capo al sig. Riccardo, è venuto meno proprio tale apporto; in altre parole, proprio l'attività che costituiva l'esclusivo apporto, in relazione al quale veniva riconosciuta al socio d'opera una partecipazione agli utili, ovvero lo svolgimento dell'attività di amministrazione, risulta essere mancata da parte del socio Riccardo, e questo fin dal luglio 2019, data in cui, la facoltà di amministrare gli era stata revocata con effetto immediato (doc. 2);

- che, in un siffatto contesto, pare legittimo ritenere che il giudice, nel quantificare il valore concretamente attribuibile alla partecipazione del socio d'opera, non possa limitarsi a fare riferimento alla sola situazione patrimoniale della società al momento dello scioglimento del rapporto - come desumibile dalla documentazione già in atti (doc. 14 di parte attrice) -, ma tenga anche conto del fatto che proprio l'apporto che legittimava quella partecipazione agli utili è ormai da tempo del tutto azzerato, valutando, conseguentemente, l'incidenza, totale o parziale, di ciò sul *quantum*.

L'eccezione non risulta fondata.

E' ben vero che, come si è detto, ai sensi dell'art. 5 dei Patti Sociali della Società Semplice i signori *"Rodolfo Massimo BONGIOVANNI e Riccardo sono soci d'opera senza partecipazione al capitale sociale e sono tenuti ad apportare nella società esclusivamente la propria opera di amministrazione, per tutta la durata della loro partecipazione alla medesima"* (cfr. doc. 8 di parte attrice).



Peraltro, pur essendo venuto meno, con la revoca della facoltà di amministratore, tale apporto da parte del socio d'opera sig. Riccardo, resta comunque applicabile il predetto criterio della

ripartizione dei guadagni e delle perdite nella misura dell'1% stabilita dall'art. 9 dei Patti Sociali.

Il socio d'opera sig. Riccardo, infatti, è rimasto tale a prescindere alla revoca della sua facoltà di amministrare la società, atteso che tale revoca non ha intaccato il suo ruolo di socio ed il suo diritto, riconosciuto dall'art. 9 dei Patti Sociali, a percepire gli utili netti di esercizio nella misura dell'1%, così come l'obbligo di ripartire le perdite in uguale misura.

Pertanto, anche nel caso di specie risulta applicabile il condivisibile orientamento della Suprema Corte, secondo cui nelle società di persone, per il socio che conferisce unicamente la propria opera, il criterio di ripartizione dei guadagni e delle perdite stabilito dall'art. 2263 comma 2 c.c. vale anche all'atto dello scioglimento della società, al fine di determinazione della quota da liquidare al socio predetto o ai suoi eredi, per cui, qualora sia stata pattiziamente riconosciuta al socio d'opera parità di diritti nella ripartizione dei guadagni e delle perdite, siffatto criterio deve essere osservato anche nella liquidazione della quota del socio uscente, cioè all'atto dello scioglimento del rapporto sociale; soltanto se, invece, manchi tale determinazione convenzionale, il valore della quota già spettante al socio conferente la propria opera è, ai fini della sua liquidazione, fissata dal giudice secondo equità, in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si è verificato lo scioglimento (cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. II, 20/03/2001, n. 3980 in *Rivista del Notariato* 2002, 778; cfr. sul punto anche Cassazione civile, sez. I, 19/02/2020, n. 4260).

Nel caso di specie, il criterio di liquidazione della quota in base alla partecipazione del socio d'opera alla ripartizione degli utili e delle perdite appare dunque applicabile al caso di specie, essendo stata stabilita nei Patti Sociali la misura della ripartizione degli utili (e delle perdite) a favore dei soci d'opera.

3.6. Tutto ciò chiarito, risulta documentalmente provato e non contestato dalle parti costituite che la Società Semplice detiene il 90% della società TORINESE S.R.L. (cfr. doc. 13 di parte attrice) e che, come indicato nella situazione patrimoniale della Società Semplice al 30/11/2020 il patrimonio netto della società ammonta ad Euro 5.417.113,90 (cfr. doc. 14 di parte attrice).

Dunque, la quota del socio d'opera sig. Riccardo ammonta all'1% del predetto patrimonio netto della Società Semplice, sufficiente a soddisfare sia le ragioni creditorie dell'attore dr.

Roberto sia quelle dell'intervenuta

TORINESE S.R.L.



3.7. Pertanto, accertata l'esistenza dei presupposti di cui all'art. 2270, comma 2, c.c., deve innanzitutto ordinarsi alla convenuta Società Semplice la liquidazione della quota societaria in capo al convenuto sig. Riccardo nella misura dell'1 % del Patrimonio Netto della società (quale risultante dalla Situazione patrimoniale prodotta dall'attore sub doc. 14), con conseguente esclusione di diritto dalla compagine sociale della Società Semplice del socio sig. Riccardo, ai sensi dell'art. 2288, comma 2, c.c.

Invero, ai sensi dell'art. 2288, comma 2, c.c. *“è escluso di diritto il socio nei cui confronti un suo creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota a norma dell'articolo 2270”*.

3.8. Inoltre, in parziale accoglimento dell'ulteriore domanda proposta dall'attore, deve dichiararsi tenuta e condannarsi la convenuta società Società Semplice a pagare all'attore dr. Roberto l'importo di **Euro 11.129,85**, di cui all'atto di precetto notificato in data 21.10.2020, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale (e, dunque, dal 13/01/2021, data di notifica dell'atto di citazione) al saldo effettivo, calcolati con il saggio pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi dell'art. 1284, 4° comma, c.c.

La domanda di condanna non può essere estesa anche al convenuto sig. Riccardo (in via solidale con la convenuta società Società Semplice) in quanto, come si è detto, l'attore è già munito del titolo esecutivo nei confronti del convenuto sig. Riccardo (e, precisamente, dell'Ordinanza datata 07/06/2019, dichiarata esecutiva in data 16/07/2019, con cui il Tribunale di Torino, Sezione Specializzata in materia di impresa, all'esito del procedimento ex art. 2409 c.c. iscritto al n. 10015/2019 RG., promosso dal sig. Riccardo, in qualità di socio d'opera ed amministratore della Società Semplice nei confronti degli organi amministrativi e di controllo della società TORINESE S.R.L., dichiarava inammissibili le domande proposte dal predetto, condannando personalmente il sig. Riccardo a rifondere le spese di lite in favore delle parti resistenti Rodolfo, NARETTI OLIERE Maria, Roberto, COMES Angelo, TORINESE S.R.L. in persona del Curatore Speciale dr. ZICCARDI Marco, Società Semplice in persona del sig. BONGIOVANNI Massimo, liquidate per ciascuna delle parti in Euro 5.000,00 per onorari oltre rimborso spese generali, CPA come per legge ed IVA se indetraibile -cfr. doc. 1 di parte attrice e doc. 1 dell'intervenuta-).



3.9. Infine, in accoglimento della domanda proposta dall'intervenuta, deve dichiararsi tenuta e condannarsi la convenuta società Società Semplice a pagare all'intervenuta società

TORINESE S.R.L. l'importo di Euro 22.227,52, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale (e, dunque, dal 13/04/2021, data di costituzione della società intervenuta) al saldo effettivo, calcolati con il saggio pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi dell'art. 1284, 4° comma, c.c.

Deve anche accogliersi la domanda proposta dalla società intervenuta di capitalizzazione semestrale degli interessi dal giorno della domanda (e, dunque, dal 13.04.2021, data di costituzione della società

TORINESE S.R.L.), tenuto conto che, ai sensi dell'art. 1283 c.c., in mancanza di usi contrari, *“gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”*.

4. Sulle spese processuali del presente giudizio.

4.1. In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., le parti convenute sig.

Riccardo e Società Semplice devono essere dichiarate tenute e condannate, in via solidale fra loro, a rimborsare all'attore ed alla società intervenuta le spese processuali del presente giudizio, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (come modificato dal D.M. 08 marzo 2018 n. 37).

4.2. Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, della natura, del valore dell'affare, dei risultati conseguiti, delle questioni giuridiche e di fatto trattate), i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro 5.200,01 ad Euro 26.000,00”: Euro 875,00 per la fase di studio della controversia; Euro 740,00 per la fase introduttiva del giudizio; Euro 800,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, limitata al deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. ed alla produzione di documenti; Euro 1.620,00 per la fase decisionale; per un totale di **Euro 4.035,00**, oltre alle spese documentate, al rimborso spese forfetarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.



P.Q.M.

Il TRIBUNALE DI TORINO, Prima Sezione Civile, Sezione Specializzata in materia di Impresa, in composizione collegiale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. **1227/2021** R.G. promossa dal dr. **Roberto (attore)** contro il sig. **Riccardo (convenuto contumace)**, la Società Semplice, in persona degli amministratori e legali rappresentanti Massimo BONGIOVANNI e Rodolfo (convenuta costituita) ed in contraddittorio con la società **TORINESE S.R.L.**, in persona dell'Amministratore Delegato e Legale Rappresentante dr. **Roberto (intervenuta)**:

1) Accertata l'esistenza dei presupposti di cui all'art. 2270, comma 2, c.c., **ordina** alla convenuta Società Semplice la liquidazione della quota societaria in capo al convenuto sig.

Riccardo nella misura dell'1 % del Patrimonio Netto della società (quale risultante dalla Situazione patrimoniale prodotta dall'attore sub doc. 14), con conseguente esclusione di diritto dalla compagine sociale della Società Semplice del socio sig. **Riccardo**, ai sensi dell'art. 2288, comma 2, c.c., e, conseguentemente

2) Dichiarata tenuta e condanna la convenuta società Società Semplice a pagare all'attore dr.

Roberto l'importo di **Euro 11.129,85**, di cui all'atto di precetto notificato in data 21.10.2020, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale (13/01/2021) al saldo effettivo, calcolati con il saggio pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi dell'art. 1284, 4° comma, c.c..

3) Dichiarata tenuta e condanna la convenuta società Società Semplice a pagare all'intervenuta società **TORINESE S.R.L.** l'importo di **Euro 22.227,52**, oltre interessi

legali dalla domanda giudiziale (13/04/2021) al saldo effettivo, calcolati con il saggio pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi dell'art. 1284, 4° comma, c.c., oltre alla capitalizzazione semestrale degli interessi dal giorno della domanda (ossia dal 13.04.2021), ai sensi dell'art. 1283 c.c.

4) Dichiarata tenute e condanna le parti convenute sig. **Riccardo e società Società Semplice**, in solido fra loro, a rimborsare all'attore dr. **Roberto** le spese processuali del presente giudizio, liquidate in complessivi **Euro 4.556,00=** (di cui Euro 4.035,00= per compensi ed il resto per spese documentate), oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.



5) **Dichiara tenute e condanna** le parti convenute sig. **Riccardo e società** Società
Semplice, in solido fra loro, a rimborsare all'intervenuta società
TORINESE S.R.L. le spese processuali del presente giudizio, liquidate in complessivi **Euro 4.509,00=**
(di cui Euro 4.035,00= per compensi ed il resto per spese documentate), oltre al rimborso spese
forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come
per legge.

Così deciso in Torino, in data 28 gennaio 2022.

LA PRESIDENTE

Dott.ssa Gabriella RATTI

IL GIUDICE ESTENSORE

Dott. Edoardo DI CAPUA

